



REGOLAMENTO DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo Fornitori e dei Prestatori di servizi (di seguito Albo) della FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI per l'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi alle categorie merceologiche di cui agli allegati n.1,2,3 e 4 ai sensi delle disposizioni di cui all'art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs n.50/2016.

Art. 2 – Finalità

1. L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori e Prestatori di Servizi) ritenuti idonei per la specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento degli uffici e dei palcoscenici delle sedi di lavoro della FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI (Teatro Fraschini, Cinema Politeama, Teatro Sociale di Stradella).
2. Per tali operatori devono risultare comprovati l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) d.lgs. 50/2016 nonché dimostrati il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio) d.lgs. 50/2016.
3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

Art.3 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti in capo agli operatori economici iscritti.
2. In fase di verifica annuale, è consentita la possibilità di iscrizione da parte di nuovi operatori economici, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da apposito avviso predisposto dalla FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI e pubblicato sul sito web.

Art.4 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti, con cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, di cui al comma 2, all'art. 45 (operatori economici), del d.lgs. 50/2016, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5 del presente Regolamento, e precisamente:

- imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;



consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Art. 5 – Categorie merceologiche

I fornitori di beni ed i prestatori di servizi sono iscritti per categorie identificate nell'allegato A del presente Regolamento.

Art.6 – Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare, **entro e non oltre il giorno 15 marzo 2022**, alla FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI apposita domanda di iscrizione all'Albo mediante mail all'indirizzo PEC albofornitorifraschini@legalmail.it precisando le categorie per le quali chiedono di essere iscritti, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti in apposito bando, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta dalla FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI.

2. I soggetti di cui all'art.4 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le sotto indicate limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art.7 – Requisiti per l'iscrizione

1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

Sono ammessi all'Albo gli operatori:

- in possesso sin dalla data di presentazione della domanda dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,



compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

- iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
- iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- per le attività di fornitura e posa in opera, in possesso sin dalla data di presentazione della domanda dei requisiti di idoneità tecnico-professionale come previsto dall'Art. 26 Comma 1 lettera A Dlg 81/08 per i contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, oppure dell'idoneità tecnico-professionale come previsto nell'allegato XVII punto 1 e punto 2 Dlg 81/08 nei casi descritti [RO7] nell'allegato n.10 del Dlg 81/08.

2. Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Servizi Analoghi: avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;

3. Le imprese iscritte potranno in qualsiasi momento essere invitate a documentare il possesso e la permanenza del possesso dei requisiti dichiarati con la domanda di iscrizione.

4. Le imprese iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti dichiarati con la domanda di iscrizione, pena l'immediata cancellazione dall'Albo, ai sensi del successivo articolo 10. Tale comunicazione, debitamente sottoscritta, deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

5. La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione ed in qualsiasi momento sulle dichiarazioni rese dalle imprese iscritte all'Albo

I soggetti indicati al precedente art.4, che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori, devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare:

- Domanda di iscrizione all'Albo fornitori con indicazione specifica della/e categoria dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si vuole concorrere, conforme al fac-simile allegato al presente Regolamento (allegato B);
- Documento d'identità del soggetto che sottoscrive;
- Dichiarazione sostitutiva informativa Antimafia (allegato c).

È facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.



Art. 8 – Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, la FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI disporrà l'elenco definitivo ALBO FORNITORI.
2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, la FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.
3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

Art. 9 – Effetti e validità dell'iscrizione

1. L'Albo è istituito con determinazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web della FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI.
2. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica annuale di cui al successivo art.12.
3. Ove la FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI ritenga di avvalersi dell'Albo ai fini dell'espletamento delle procedure di acquisto, gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
4. La FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI procederà all'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di affidamento in economia nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. A tali soggetti verranno richieste le condizioni di partecipazione e le prescrizioni in base alle caratteristiche ed alle specifiche tipologie delle forniture, servizi o lavori.
5. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni cui gli operatori economici devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Art. 10 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. La FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica delle condizioni di partecipazione e delle prescrizioni o in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI potrà altresì escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art.11 – Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo devono comunicare alla FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art.7 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo raccomandata, ovvero posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'Albo.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art.10.



Art.12 – Mantenimento dell’iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione all’Albo, o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art.7, secondo le modalità definite dalla FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI.
2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica cancellazione dall’Albo. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta alla FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI entro il termine indicato.

Art.13 – Forme di pubblicità

1. L’esistenza della procedura di iscrizione nell’Albo della FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI è resa nota mediante apposito avviso sul sito web.
2. All’atto della scadenza del triennio, si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso per la formazione di un nuovo Albo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art.14 – Modalità di affidamento

1. L’affidamento dei servizi e delle forniture potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art.36, comma 2, lett.a), b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, e precisamente:
 - a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto;
 - b) Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti

Art.15 – Discrezionalità della FONDAZIONE

1. È inteso che l’iscrizione all’Albo degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte della FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI a dar corso ad acquisizioni nelle categorie per le quali è richiesta l’iscrizione.
2. La FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all’Albo potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di acquisizione, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l’iscritto all’Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo alla quale è iscritto.
3. Resta altresì ferma la facoltà della FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI di non ricorrere agli operatori iscritti all’Albo, ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:
 - qualora si tratti di forniture o servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo;
 - qualora la FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.



Art.16 – Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., la FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
5. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Nardelli)

Allegati:

- Elenco categorie (allegato A);
- Domanda d'iscrizione (allegato B);
- Dichiarazione Sostitutiva antimafia (allegato C).